



COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE
Città metropolitana di Venezia

Protocollo Nr.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Nr. 42 del 30/06/2021

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N.36 IN DATA 31/07/2014**

L'anno **duemilaventuno**, addì **trenta** del mese di **Giugno** alle ore **19:40**, nella Residenza Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, sotto la presidenza di Claudio Marian Il Sindaco.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Vice Segretario Comunale dr.ssa Alessandra Dalla Zorza.

Intervengono i Signori:

Nr.	<u>Cognome e Nome</u>	P.	A.	Nr.	<u>Cognome e Nome</u>	P.	A.
1	MARIAN CLAUDIO	X		8	FRANCHIN ENRICO	X	
2	NARDESE ALESSANDRO	X		9	RUZZENE ATTILIA	X	
3	CONCETTI ROSANA	X		10	ORMELLESE ANTONIO	X	
4	GAJOTTO KETTY	X		11	CAMPUS CARLO	X	
5	BUFFOLO STEFANO MARIA	X		12	BRESSAN ANTONIO	X	
6	BORIN BRUNA	X		13	PAVAN MORRIS	X	
7	FANTUZ FEDERICO	X					

PRESENTI: 13 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.36 IN DATA 31/07/2014

L'assessore Gaiotto espone il contenuto del presente provvedimento.

Il Sindaco chiede al consiglio di poter fare una discussione unica sui punti 3-4-5-6-7 dell'ODG, tutti in tema di rifiuti e poi, esaurita la discussione, procedere al voto per ogni singolo punto. Il Consiglio Comunale all'unanimità accoglie.

Segue discussione unificata, come da registrazione agli atti ed allegata al provvedimento consiliare in data odierna "Rettifica Piano finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2020".

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Regolamento PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.36 in data 31/07/2014, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.55 in data 19/12/2019 relativamente alla componente TEFA di cui all'art. 23 con effetto 01/01/2020;

Preso atto

- che le disposizioni normative previste nel d.lgs. n. 116/2020 emanato in attuazione della direttiva /UE 2018/851, hanno apportato delle **significative modifiche alla parte IV del d.lgs. 152/2006 (Testo unico Ambientale)** alcune con decorrenza dal 01.01.2021 ridelineando il perimetro dei c.d. "rifiuti urbani" e intervenendo, anche con significative modifiche, sia sull'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti;
- delle principali problematiche generatesi a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2020, riassumibili come segue:

1. Autonomo avvio a recupero dei propri rifiuti simili da parte delle utenze non domestiche.

Ai sensi dell'art. 198, co. 2-bis le utenze non domestiche (UND) possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Ai sensi dell'art. 238, co. 10 tali utenze sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. Ai sensi dell'art. 5, co.2 DPR 158/99 per le UND la parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti conferiti.

2. Rifiuti delle attività agricole connesse ed altri flussi oggettivamente simili ai rifiuti domestici (oli e grassi vegetali e pannolini).

Il meccanismo introdotto dal legislatore italiano esclude dalla definizione di rifiuto urbano:

☐ le attività agricole connesse annoverandole tra i rifiuti speciali dalla nuova lettera a) dell'art. 184, comma 3, D.lgs. 152/2006 ("i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca") ed escludendole espressamente dai rifiuti simili in una sorta di equiparazione ai rifiuti dell'agricoltura sia dall'Allegato L-quater (ultimo periodo) che dall'Allegato L-quinqies ("rimangono espressamente esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del Codice civile.");

□ gli oli e grassi commestibili da UND (es. ristoranti) e pannolini da UND (es. case di riposo), rispettivamente CER 200125 e 180104, per non aver incluso tali codici nell'allegato L-quater.

3. Rifiuti dalla manutenzione del verde.

Sono emersi dubbi interpretativi segnalati su alcuni territori in merito alla qualificazione e classificazione del rifiuto vegetale prodotto su area privata: il testo della normativa italiana, infatti, non appare perfettamente coerente e/o allineato con le previsioni della direttiva 851/2018.

- che sull'argomento il Dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito alcune risposte pubblicate sul Sole24Ore, 01-02-2021;
- che il Ministero della Transizione Ecologica (Mite) ha adottato la circolare n. 35259 del 12 aprile 2021 con cui ha inteso fornire chiarimenti "su alcune problematiche anche connesse all'applicazione della TARI" derivanti dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 116/2020;
- che il Ministero della Transizione Ecologica (Mite) ha adottato una seconda circolare n. 0051657 del 14.05.21 avente il seguente oggetto "decreto legislativo n.116/2020 - criticità interpretative ed applicative – chiarimenti";

Tenuto inoltre conto

- che con riferimento a quanto stabilito nell'allegato A alla nota 483/2021, il D.L. 41 del 22.03.2021 convertito con modificazioni con L. 69 del 21.05.21 all'art. 5 ultimo periodo, ha stabilito la decorrenza dall'anno solare successivo come segue *"la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022"*.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data odierna, con la quale si approva ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. b) della L.R.V. n. 3 del 2000 il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio per i Comuni del Bacino Venezia;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data odierna, con la quale si approva LA RETTIFICA PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PER L'ANNO 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in data odierna, con la quale si approva IL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PER L'ANNO 2021;

Visto, inoltre, l'art. 6 del D.L. n.73/2021 il quale dispone:

Art. 6 Agevolazioni Tari

1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Atteso che alla data odierna non è stato ancora emanato il con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze concernente la ripartizione del fondo di cui al comma 2;

Visto il comunicato dell'IFEL del 26/05/2021 che, in attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 2 succitato e sulla base dei criteri di riparto di cui al DM "Certificazione" 01/04/2021 n. 59033 stima in euro 74.823,00 l'ammontare del contributo spettante al Comune di Noventa di Piave;

Richiamata, inoltre, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 25/05/2021 di approvazione del Rendiconto 2020 nella parte in cui si dispone l'accantonamento a fondo vincolato dell'avanzo di amministrazione della somma di € 53.286,54 derivante da somme non utilizzate del "Fondo funzioni fondamentali" 2020 di cui all'art. 39, comma 1 del DL 14/08/2020 N. 104;

Ritenuto di:

- apportare al vigente regolamento TARI le modificazioni conseguenti al recepimento delle modifiche apportate al testo unico ambientale dal d.lgs. n. 116 del 2020;
- stabilire le riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico e per i rifiuti urbani avviati a riciclo in modo autonomo;
- stabilire le riduzioni per le utenze non domestiche in relazione all'emergenza sanitaria da covid-19 per l'anno 2021 di cui all'articolo 6 del DL 73/2021;
- stabilire ulteriori misure a sostegno delle utenze non domestiche non contemplate dall'art. 6 del DL 73/2021 e delle utenze domestiche in condizioni di disagio economico in relazione all'emergenza sanitaria da covid-19 per l'anno 2021;
- apportare le ulteriori modificazioni che si rendono necessarie per effetto dell'abrogazione dei tributi TASI e TOSAP che si sono succedute nell'ultimo biennio agli articoli del vigente regolamento che ne contenessero il riferimento e/o rinvio;
- recepire i criteri per la concessione di dilazioni di pagamento e/o ulteriori rateizzazioni proposti con nota prot 0055398/21 del 11/06/2021 dal soggetto gestore Veritas Spa;

acquisito il parere favorevole del revisore unico dei conti (verbale n. 3 del 25/06/2021);

visto il verbale della seduta della commissione consiliare bilancio del 24/06/2021;

acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi entrambi dalla Responsabile di P.O. Economico-Finanziaria ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000;

acquisito il parere favorevole di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Segretario Comunale;

a seguito di votazione palese che dà i seguenti risultati:

- presenti n. 13
- contrari n. 4 (Bressan, Campus, Ormellese, Pavan)
- favorevoli n. 9

DELIBERA

1. Di stabilire che, per l'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza da Covid 19 siano applicate al tributo TARI le seguenti riduzioni:

- RIDUZIONE DEL 50% DELLA SOLA QUOTA VARIABILE DELLA TASSA per le attività economiche chiuse obbligatoriamente o con restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, nel primo semestre 2021, per effetto di appositi provvedimenti (DPCM e simili) a valere sui fondi che saranno assegnati al Comune di Noventa di Piave come previsto dal comma 2 dell'art. 6 del DL 73/2021;

- RIDUZIONE DEL 25% DELLA SOLA QUOTA VARIABILE DELLA TASSA per le attività economiche che, pur non interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, abbiano subito una riduzione del proprio fatturato medio mensile e dei corrispettivi dell'anno 2020 pari o superiore al 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, a valere sulla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 e derivante dal mancato utilizzo di parte del fondo funzioni fondamentali di cui all'art. 39, COMMA 1 DL 104/2020, fatte salve ulteriori integrazioni con fondi propri in caso di incapacienza;

2. Di demandare alla Giunta Comunale di valutare ulteriori interventi a sostegno, attraverso la concessione di riduzioni della TARI 2021, a valere sulle risorse vincolate nell'avanzo di amministrazione 2020 derivanti da mancato utilizzo di parte del fondo funzioni fondamentali di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, fatte salve ulteriori integrazioni con fondi propri in caso di incapacienza.

3. Di modificare per tutto quanto riportato in premessa, il Regolamento Tari approvato con deliberazione CONSILIARE n.36 in data 31/07/2014, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.55 in data 19/12/2019 relativamente alla componente TEFA di cui all'art. 23 con effetto 01/01/2020, come risultante dal testo allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

Quindi, a seguito di separata votazione palese che dà i seguenti risultati:

- presenti n. 13
- contrari n. 4 (Bressan, Campus, Ormellese, Pavan)
- favorevoli n. 9

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.36 IN DATA 31/07/2014**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Noventa di Piave, 25/06/2021

**Il Responsabile di P.O. Economico
Finanziaria**
Marzia Leonardi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Noventa di Piave, 25/06/2021

**Il Responsabile di P.O. Economico
Finanziaria**
Marzia Leonardi

PARERE DI CONFORMITÀ

Si esprime parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art. 97, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Noventa di Piave,

Il Segretario Comunale

--

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.36 IN DATA 31/07/2014**

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Claudio Marian

Il Vice Segretario Comunale
dr.ssa Alessandra Dalla Zorza

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Vice Segretario Comunale
dr.ssa Alessandra Dalla Zorza

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventa esecutiva il

ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Vice Segretario Comunale
dr.ssa Alessandra Dalla Zorza
